



24020 Villa di Serio (Bergamo) - Italia
Via Divisione Tridentina, 23 - Capitale Sociale € 3.150.000 i.v.
Tel.035 4234411 r.a. - Fax Commerciale Italia 035 4234441 - Fax Export 035 4234449

C.F. e P.Iva: 01905830160 - Reg. Imprese BG 35484 - R.E.A.: BG 246682
Direzione e coordinamento di OMCN FINANZIARIA spa (art.2497 c.c.)

ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE - CARROZZERIE - GOMMISTI E GARAGES - COSTRUZIONI CURVATUBI - PRESSE - PONTI SOLLEVATORI

18 novembre 2013

Oggetto:

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, e s.m.i.: *operazioni di idonea manutenzione e di riparazione ed interventi di controllo periodici e straordinari sulle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori volti a garantirne il buono stato di conservazione e la perfetta efficienza*

Gentili Clienti,

con riferimento all'argomento in oggetto, vogliamo con la presente richiamare l'attenzione dei datori di lavoro (titolari delle officine) e dei responsabili della sicurezza su alcuni aspetti di particolare rilevanza.

Il decreto 81/2008 in oggetto (al quale si rimanda per i necessari approfondimenti), al Titolo III, Capo I, Art. 71, prescrive, tra l'altro, una serie di obblighi per il datore di lavoro che possono essere così sinteticamente riassunti:

- il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere
- il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza iniziali. Le operazioni di manutenzione sulle attrezzature, e le eventuali operazioni di riparazione, devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato in maniera specifica per svolgere detti compiti
- il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento delle annotazioni dei controlli effettuati alle attrezzature di lavoro come prescritto dal fabbricante delle stesse
- laddove sia prevista l'installazione, il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura sia sottoposta ad un controllo iniziale, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. Detto controllo deve essere eseguito da persona competente e deve essere documentato
- il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a deterioramenti siano sottoposte:
 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Le operazioni di manutenzione e di riparazione, così come i controlli periodici e straordinari, sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza dell'attrezzatura e la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza iniziali e devono essere eseguiti da persona competente e specificamente formata.

Tutte le macchine da noi costruite devono essere sottoposte a controlli periodici o straordinari (se di necessità) a seconda di quanto da noi indicato e prescritto nella nostra modulistica d'accompagnamento.

Rammentiamo inoltre che le suddette operazioni si rendono necessarie, oltre che per la sicurezza operativa delle attrezzature di lavoro, anche per assolvere agli adempimenti nei confronti degli enti assicurativi obbligatori e degli organi di vigilanza preposti.

E' evidente che, in considerazione di una casistica già sufficientemente articolata nella gestione di una officina, la suddetta attività di verifica debba essere affidata a personale qualificato ed appositamente formato dal costruttore.

Cogliamo infine l'occasione per precisare che, alla data attuale, i ponti sollevatori per veicoli non sono inclusi nell'allegato VII al D.Lgs. 81/2008, e quindi non sono soggetti agli adempimenti di cui all'Art. 71, comma 11, del D.Lgs 81/2008 (prima verifica effettuata dall'INAIL e successive dalle ASL).

Auspiciamo di aver fatto cosa gradita, rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento di Vostra necessità, cogliamo l'occasione per cordialmente salutarVi.

La Direzione